

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE C.I.F CENTRO ITALIANO FEMMINILE PROVINCIALE DI FORLÌ A.P.S. C. F: 80006540407

Art. 1 - Denominazione e natura

Il CIF Centro Italiano Femminile Provinciale di Forlì A.P.S. è un'Associazione di persone fisiche, senza scopo di lucro, costituita ai sensi degli artt. 36 e ss. del Codice Civile, nonché ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dai successivi decreti correttivi e integrativi.

Opera in campo civile, sociale e culturale per contribuire alla costruzione di una democrazia solidale e di una convivenza fondata sul rispetto dei diritti umani e della dignità della persona secondo lo spirito e i principi cristiani, la Costituzione e le leggi italiane, le norme del diritto comunitario e internazionale.

L'acronimo "A.P.S." ovvero la denominazione di "Associazione di promozione sociale" dovrà essere adoperata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, una volta effettuata la iscrizione dell'ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A decorrere dall'iscrizione della Associazione nel predetto Registro Unico del Terzo Settore, la stessa assumerà la denominazione C.I.F Centro Italiano Femminile Provinciale di Forlì A.P.S. e tale denominazione verrà indicata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, unitamente agli estremi dell'iscrizione medesima.

È soggetto autonomo rispetto ai partiti politici e a qualsiasi altro movimento, e assume i valori della democrazia nelle strutture e nell'azione. Il CIF Centro Italiano Femminile Provinciale di Forlì A.P.S. svolge azione di presenza e di partecipazione in ogni ambito sociale e istituzionale e stabilisce rapporti di collaborazione con istituzioni, enti e associazioni, sia pubblici sia privati, per il perseguimento delle finalità associative.

Art. 2 - Scopo e finalità

L'Associazione persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di interesse generale:

- 2.1) operare per la realizzazione di una convivenza democratica in cui sia tutelata la dignità di ogni persona e riconosciuto il valore intangibile della vita;
- 2.2) favorire la formazione della persona in ordine alla vita sociale, civile e politica e lo sviluppo delle singole comunità in vista del bene comune;
- 2.3) promuovere i diritti di cittadinanza della donna e la sua partecipazione alla vita delle istituzioni;



2.4) collaborare affinché sia superata ogni forma di discriminazione e sia praticata una politica di pari opportunità, di riconoscimento e di integrazione delle differenze nel rispetto dei principi costituzionali;

2.5) agire nelle sedi opportune con tutte le iniziative possibili per tutelare la famiglia e sostenerla nei suoi compiti.

Art. 3 - Oggetto e attività

Le predette finalità verranno conseguite mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle attività di interesse generale indicate nel presente articolo e, nel successivo art. 4:

3.1) promuovendo ed attuando opportuni interventi per diffondere una cultura attenta alla dignità della donna e allo sviluppo delle sue capacità;

3.2) collaborando con organismi pubblici e privati italiani ed europei, internazionali ed esteri per contribuire alla soluzione di ogni questione che riguardi la realizzazione di una convivenza solidale e democratica fondata sul riconoscimento del valore della persona e della vita umana;

3.3) promuovendo, anche attraverso il contributo delle scienze umane e del Magistero sociale della Chiesa, l'approfondimento e la diffusione di tematiche di interesse generale sul piano sociale, etico, culturale e politico nell'intento di operare, nelle concrete situazioni storiche, la necessaria mediazione in vista del bene comune;

3.4) favorendo, in un contesto multietnico, multiculturale e multi religioso, forme di dialogo, integrazione e collaborazione con donne di realtà diverse per una convivenza democratica, pacifica e rispettosa delle differenze;

3.5) svolgendo ogni attività ritenuta idonea al raggiungimento degli scopi e delle finalità statutarie nella dovuta considerazione e attuazione dei principi di sussidiarietà, di cui all'art. 118 della Costituzione e di solidarietà.

Art. 4 - Forme di azione

Per conseguire i propri scopi e fini istituzionali il CIF svolgerà le attività di cui all'art. 5 lettere a), c), d), e), f), i), k), l), o), q), r), u), v), w) D.lgs 117/2017, come di seguito riportati:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;



- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.lgs 42/2004 e ss. modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;



v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, e i Gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;

In particolare, a titolo esemplificativo, nell'ambito delle attività sopra indicate, il CIF:

- 4.1 promuove ed attua azioni di presenza e di sensibilizzazione nei riguardi delle istituzioni e dell'opinione pubblica in ordine ai problemi riguardanti i diritti umani, la cittadinanza democratica e la condizione femminile, anche in riferimento al lavoro;
- 4.2 realizza iniziative di promozione sociale, di studio e di formazione civica, culturale e politica;
- 4.3 svolge attività di volontariato, come espressione di solidarietà, di pluralismo e di partecipazione attiva alla vita della comunità civile;
- 4.4 realizza attività di istruzione e di formazione per operatori, animatori, studenti. Promuove e gestisce la formazione del personale della scuola di ogni ordine e grado nell'ambito dell'accREDITamento MIUR e non;
- 4.5 promuove e gestisce attività di formazione professionale e iniziative di formazione continua in sanità dei formatori e di operatori socio-sanitari, anche in collaborazione con istituzioni ed enti italiani, europei e internazionali, nonché attività di formazione continua in sanità e promuove e realizza attività formative riconosciute idonee per le ECM individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti;
- 4.6 svolge iniziative dirette alla difesa dell'ambiente, alla promozione del dialogo interculturale e della pace;
- 4.7 promuove e organizza attività e servizi in favore e a sostegno della famiglia nonché a tutela della donna e svolge ogni altra attività idonea alla realizzazione dei propri fini istituzionali;
- 4.8 stipula convenzioni con istituzioni pubbliche e private;
- 4.9 svolge iniziative di raccolta fondi finalizzate al finanziamento delle attività istituzionali e svolge le ulteriori attività indicate all'art. 5 del Regolamento in calce, che costituisce parte integrante del presente Statuto;
- 4.10 svolge ogni altra attività idonea al raggiungimento dei fini istituzionali sopra indicati, in via secondaria e sussidiaria, nel rispetto della normativa prevista dal CTS.



L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale suindicate, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

L'Organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività, a seconda dei casi nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al Bilancio.

Art. 5 - Adesione e partecipazione

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività e la democraticità del rapporto medesimo. Possono aderire al CIF tutte le persone fisiche che ne condividono l'ispirazione, ne accettano le finalità e contribuiscono in forme diverse alla loro realizzazione.

Le persone fisiche aderenti (indicate d'ora in poi come Aderenti o Associate o Socie) sono iscritte nel Libro delle associate redatto e conservato dal CIF nazionale.

È obbligo del CIF nazionale rilasciare ad ogni ambito territoriale un estratto delle associate di pertinenza del rispettivo ambito: CIF comunale, CIF provinciale e CIF regionale.

Le Aderenti partecipano con impegno e senso di responsabilità alla vita ed alle attività associative, godono di pari diritti e doveri, hanno diritto di voto attivo e passivo e prestano la propria attività in forma personale, volontaria, libera e gratuita.

Si aderisce al CIF facendone domanda, nelle forme e secondo le modalità stabilite all'art. 3 del Regolamento in calce al presente Statuto che deve intendersi qui integralmente riportato e trascritto, nel rispetto dei criteri di democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione sanciti dal D.lgs 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

L'appartenenza al CIF è comprovata dal possesso della carta d'adesione rilasciata dalla Presidenza nazionale, e viene a cessare in seguito al mancato versamento della quota annuale, o a recesso o per provvedimento motivato del Consiglio nazionale ai sensi del successivo art. 66 dello Statuto.

Le associate sono tenute all'adempimento, secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dal Regolamento che ne costituisce parte integrante e delle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione, mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dal Consiglio nazionale.

È obbligatorio assicurare tutti i volontari non occasionali, soci e non soci. Le associate che svolgono attività continuativa di volontariato nell'Associazione sono iscritte anche nel



Libro dei Volontari di ciascun ambito territoriale e assicurate contro infortuni e malattia connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Nello stesso Libro dei Volontari di ciascun ambito territoriale sono iscritti anche i volontari non associati che svolgono attività continuativa di volontariato nell'Associazione. Anche essi vengono assicurati contro infortuni e malattia connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Ciascuna associata ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (Libro delle Associate, Libro dei Volontari, Libro dei Verbali dell'Assemblea / Consiglio / Presidenza / Congresso, Libro dei Verbali del Consiglio e della Presidenza di ciascun ambito territoriale) facendone richiesta con domanda scritta e firmata al rispettivo Organo, il quale previo appuntamento ne consentirà l'esame personale, presso la propria sede. Per quanto riguarda il Libro Soci e il Libro Volontari, i soci non potranno in nessun caso avere copia dei documenti e non dovranno fare foto ai documenti medesimi. I soci che visioneranno i documenti dovranno firmare un impegno scritto attestante il fatto di essere consapevoli che le informazioni di cui si sta prendendo visione sono sottoposte alla tutela dei dati personali e che per questo motivo non potranno in alcun modo essere divulgate e che ogni infrazione a tale impegno comporterà l'attivazione degli organismi di garanzia.

Art. 6 - CIF provinciale - definizione e competenza

Il CIF provinciale esprime in ambito provinciale l'identità, gli scopi, le finalità associative; stabilisce rapporti di collaborazione con istituzioni pubbliche e private; promuove la costituzione dei CIF comunali e la loro attività, offrendo sostegno formativo e organizzativo; attua iniziative di carattere culturale, sociale e politico di rilevanza provinciale in armonia con le linee programmatiche nazionali.

Art. 7 - Organi

Sono organi dei CIF provinciali; a) Congresso provinciale; b) Consiglio provinciale ove deliberato dal Congresso; c) Presidenza provinciale.

Art. 8 - Congresso provinciale composizione e compiti

Il Congresso provinciale è Organo deliberante del CIF provinciale nell'ambito delle linee programmatiche nazionali. È composto dalle Presidenti comunali e dalle rappresentanti delle Aderenti elette nelle Assemblee comunali. Ha il compito di:

- a) individuare gli obiettivi ed il programma delle attività annuali e linee quadriennali di rilevanza provinciale e verificarne l'attuazione;
- b) eleggere al suo interno le rappresentanti delle Aderenti e delle Presidenti comunali al Congresso nazionale secondo i criteri di proporzionalità stabiliti dal Consiglio nazionale,



nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità, ed eguaglianza e di elettività delle cariche sociali di cui all'art. 25 C.T.S.;

c) eleggere, nei CIF con almeno tre comuni, al suo interno ogni quattro anni le componenti del Consiglio provinciale, tra cui una Rappresentante delle giovani Aderenti. In assenza del Consiglio provinciale ha inoltre i compiti indicati all'art. 18 dello Statuto del CIF nazionale lettere a) b) c) d) e) f).

Il Congresso provinciale si riunisce in via ordinaria una volta l'anno, qualora sia costituito il Consiglio provinciale; quattro volte in mancanza dello stesso. Inoltre si riunisce ogni volta che se ne ravvisi la necessità o che un terzo delle componenti lo richieda.

Art. 9 - Consiglio provinciale: composizione e compiti

In conformità di quanto previsto dagli artt. 24 e 25 del D.lgs 117/17: Il Consiglio provinciale eletto dal Congresso provinciale ai sensi dell'art. 17 lettera c) è composto da un numero di membri (rappresentanti delle Aderenti elette nelle assemblee comunali e rappresentanti delle Presidenti comunali della Provincia, elette nel Congresso provinciale) elette secondo i criteri di proporzionalità stabiliti dal Consiglio nazionale ed è Organo deliberante nell'ambito delle scelte del Congresso.

Ha il compito di:

- a) eleggere ogni quattro anni tra i propri membri Presidente, Vicepresidente (o due Vicepresidenti) e la Presidenza provinciale;
- b) promuovere la costituzione dei CIF comunali affiancandone l'azione anche attraverso iniziative a carattere provinciale;
- c) deliberare le forme più idonee di funzionamento del CIF provinciale;
- d) promuovere il dialogo e la collaborazione con istituzioni pubbliche e private e con altre realtà associative;
- e) convocare annualmente e, ogni qualvolta un terzo dei CIF comunali lo richieda, il Congresso provinciale;
- f) approvare il Bilancio preventivo e consuntivo annuale d'esercizio.

È convocato dalla Presidente provinciale in via ordinaria quattro volte l'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità o un terzo delle componenti lo richieda. Per le deliberazioni di cui al capo h) dell'art. 25 D.lgs 117/2017 si rimanda a quanto statuito dall'art. n. 69 dello Statuto del CIF nazionale.

Art. 10 - Presidenza provinciale - composizione e durata

La Presidenza provinciale è composta da Presidente, Vicepresidente (o da due Vicepresidenti) e da una a sei Consiglieri; dura in carica quattro anni e si riunisce in via ordinaria una volta al mese e ogni volta che lo si ritenga necessario, e delibera a



maggioranza. Tutti i membri della Presidenza, nella collegialità della funzione e nella specificità dei compiti, collaborano all'attuazione dei programmi e allo svolgimento delle attività. La Vicepresidente sostituisce la Presidente in caso di impedimento della stessa o quando abbia ricevuto esplicita delega. Nella sua prima riunione la Presidente nomina tra le Aderenti la Tesoriera sulla base di una terna proposta dal Congresso o dal Consiglio. La Presidente nomina altresì tra le Aderenti, la Segretaria. La Tesoriera e la Segretaria, se membri del Consiglio, partecipano alle riunioni con diritto di voto. Particolari compiti potranno essere di volta in volta affidati dalla Presidenza ad alcune Aderenti le quali dovranno riferire alla Presidenza stessa.

Art. 11 - Presidenza provinciale

La Presidenza provinciale è Organo esecutivo nei riguardi del Congresso provinciale e del Consiglio provinciale a cui risponde del proprio operato; ha tutti i poteri di ordinaria Amministrazione e compie tutti gli atti di gestione per il perseguimento dello scopo associativo.

Ha il compito di:

- a) dare esecuzione alle delibere del Congresso e se costituito del Consiglio provinciale;
- b) predisporre il programma annuale e quadriennale degli obiettivi e delle iniziative provinciali in armonia con le linee programmatiche nazionali e le sollecitazioni della storia;
- c) offrire consulenza ai CIF comunali;
- d) proporre al Congresso le forme più idonee di funzionamento dell'organizzazione associativa provinciale;
- e) curare l'Amministrazione e la tenuta della Contabilità, riutilizzazione dei beni del CIF provinciale, i rapporti con i terzi;
- f) predisporre la relazione annuale e quadriennale delle attività svolte in ambito provinciale che sottopone al Congresso e successivamente invia al CIF nazionale; g) redigere il progetto di Bilancio preventivo e consuntivo di ogni esercizio. In casi di estrema urgenza, adotta atti conservativi e provvede alla soluzione di particolari problemi di competenza del Congresso provinciale, che convoca senza indugio per la ratifica.

Art. 12 - Presidente provinciale

La Presidente rappresenta il CIF provinciale, gli orientamenti e le istanze della propria base presso l'opinione pubblica e le istituzioni provinciali; convoca il Congresso ordinario e straordinario, il Consiglio e la Presidenza provinciale; ha la legale rappresentanza del CIF provinciale e la firma sociale nei confronti dei terzi; nella sua qualità essa può anche riscuotere somme e rilasciare quietanze e conferire mandato per agire o resistere in giudizio.



Art. 13 - Convocazioni Straordinaria e Ordinaria

L'Assemblea e il Consiglio provinciale sono convocati in via straordinaria dalla rispettiva Presidente ogni qualvolta 1/3 (un terzo) dei membri dei rispettivi organi lo richieda e in ogni tempo per:

a) autorizzare il compimento di Atti di straordinaria Amministrazione, Atti costitutivi, modificativi o traslativi del diritto di proprietà o di altri diritti reali immobiliari, accettazione di donazioni, eredità o legati, costituzioni di garanzie reali, locazioni ultranovennali, acquisto e cessione di quote sociali, mutui o prestiti qualunque ne sia il valore e simili;

b) deliberare la costituzione di Enti di cui all'art. 7 dello Statuto del CIF nazionale. L'Assemblea ed il Consiglio provinciale sono convocati in via ordinaria secondo le modalità sopra indicate nelle rispettive sezioni come previsto dallo Statuto del CIF nazionale.

Le assemblee sia Ordinarie che Straordinarie e il Consiglio si possono tenere anche utilizzando mezzi di telecomunicazione che garantiscono l'identificazione dei partecipanti collegati "in remoto", la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

Art. 14 - Validità delle assemblee - Quorum Costitutivo

Per la validità delle Assemblee, dei Consigli e dei Congressi, in sede ordinaria, si richiede la presenza della metà più uno delle aventi diritto in prima convocazione, e di 1/3 (un terzo) in seconda convocazione. In sede straordinaria, si richiede la presenza dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto, così come per la modifica e/o approvazione dello Statuto e del Regolamento e per la costituzione degli Enti o dei Gruppi specifici di cui agli artt. 7 e 40 dello Statuto del CIF nazionale. Si richiede la presenza dei 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto per lo scioglimento dei singoli CIF.

Art. 15 - Validità delle decisioni - Quorum deliberativo

Le decisioni vanno sempre prese a maggioranza delle presenti votanti secondo quanto previsto all'art. 39 del Regolamento. Ogni qual volta si proceda ad elezione, risulterà eletta la candidata che ha ottenuto il maggior numero dei voti. Lo stesso vale per l'elezione della Tesoriera nell'ambito della terna proposta da parte delle Assemblee e dei Consigli. La maggioranza richiesta è di 2/3 (due terzi) in caso di deliberazioni straordinarie, per l'approvazione di Statuti e di Regolamenti e per decisioni relative alla previsione dell'art. 46 dello Statuto del CIF nazionale. In caso di scioglimento dei singoli CIF è necessario il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei presenti aventi diritto.

Art. 16 - Documentazione e Libri sociali



La Segretaria di ogni CIF redige il Verbale dei Congressi, delle Assemblee, del Consigli e delle Presidenze, con data certa, su appositi libri numerati in ogni pagina e vidimati, se richiesto dalla legislazione vigente, che devono essere conservati agli atti del singolo CIF. Nel Verbale verranno riportate, insieme all'ordine del giorno, la sintesi della discussione, le dichiarazioni di chi lo richieda e le relative deliberazioni assunte. Al termine, il Verbale è sottoscritto dalla Segretaria e dalla Presidente, che ne curerà la pubblicità secondo i modi e le forme stabilite. Qualora, per comprovate ragioni organizzative, sia effettuata la registrazione, la Segretaria redige contestualmente un verbale abbreviato, nel quale si dà atto del mezzo tecnico utilizzato; al termine è sottoscritto dalla Segretaria e dalla Presidente. Entro i quindici giorni successivi, la Segretaria provvederà a redigere il verbale sintetico ai sensi del secondo comma, da sottoporre all'approvazione dei rispettivi organi. Le registrazioni saranno custodite agli atti del singolo CIF.

L'Associazione deve tenere i seguenti Libri sociali previsti dagli artt. 15 e 17 del D.lgs 117/2017 Codice del Terzo Settore: Libro delle associate; Libro dei volontari; Libro dei verbali del Congresso di ciascun ambito territoriale; Libro dei verbali dell'Assemblea di ciascun ambito territoriale; Libro dei verbali del Consiglio di ciascun ambito territoriale; Libro dei verbali della Presidenza di ciascun ambito territoriale; L'Associazione terrà, nell'ambito di ciascun ambito territoriale, i propri libri sociali, sopra indicati, anche in riferimento a quanto indicato al precedente art. 5.

Qualora l'Associazione si avvalga di volontari nello svolgimento della propria attività in modo non occasionale sarà tenuta alla adozione di apposito Registro per ambito territoriale, su cui verranno iscritti i volontari.

Art. 17 - Gratuità delle cariche

Tutte le cariche associative sono gratuite.

Art. 18 - Durata del mandato della Presidente

La Presidente di ciascun CIF dura in carica quattro anni e può essere riconfermata solo per un ulteriore quadriennio.

Art. 19 - Incompatibilità di cariche elettive

La carica di Presidente nazionale, nonché di membro della Presidenza nazionale è incompatibile con incarichi di Governo, con il mandato parlamentare, nonché con cariche in partiti politici o sindacati; è altresì incompatibile con incarichi di Presidenza in altre associazioni. La carica di Presidente nazionale, regionale, provinciale e comunale, è incompatibile con cariche elettive in enti locali territoriali di pari livello, e con cariche nei partiti politici, sindacati o in altre associazioni; è altresì incompatibile con la carica di Presidente CIF in altro ambito territoriale.

**Art. 20 - Incompatibilità dei rapporti di lavoro e relativi obblighi**

In tutti i CIF il rapporto di lavoro dipendente è incompatibile con le cariche associative; in caso di elezione la dipendente dovrà optare tra il rapporto di lavoro e la carica. Qualora a rivestire cariche del CIF vengano elette persone per le quali dallo Statuto è sancita l'incompatibilità, esse devono dimettersi dall'uno o dall'altro incarico entro 15 (quindici) giorni. In caso di mancata dimissione entro detto termine, il membro eletto decadrà automaticamente dalla carica ricoperta nel CIF. In caso di incompatibilità tra due cariche in diversi CIF, decadrà da quella relativa al CIF di minore ambito territoriale.

Art. 21- Decadenza e revoca

I membri delle Presidenze e dei Consigli dei vari CIF, che senza darne giustificazione scritta non partecipano a tre riunioni consecutive, decadono dall'incarico. L'Assemblea del CIF comunale, il Congresso o il Consiglio provinciale, il Consiglio regionale e nazionale, possono dichiarare la decadenza della rispettiva Presidente o membro della Presidenza qualora, oltre al caso precedente, versi in situazione di incompatibilità a norma degli artt. 52 e 53 dello Statuto del CIF nazionale o deliberarne la revoca per gravi e comprovati motivi. La decadenza e la revoca sono approvate con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei rispettivi organi.

Art. 22 - Sostituzioni

Ogni carica elettiva dura sino alla naturale scadenza dell'Organo e comunque sino all'approvazione del Bilancio consuntivo di esercizio. In caso di cessazione, prima del termine dalla carica assunta in forza di elezioni primarie, subentrerà prima delle non elette, fermo restando che l'incarico dura fino alla naturale scadenza dell'Organo. Per la sostituzione dei membri di Presidenza si procederà a nuove elezioni. Qualora la cessazione dalla carica interessi più di un terzo delle componenti di un Organo, tenuto conto anche delle sostituzioni precedentemente effettuate, si procederà a nuove elezioni.

Art 23 - Gestione straordinaria

In caso di prolungata vacanza per qualsiasi ragione degli organi collegiali dei singoli CIF provinciali e regionali, il Consiglio nazionale provvederà a nominare una Reggente, affiancata eventualmente da un Comitato di reggenza, che assicuri la continuità dell'attività e che resterà in carica per un anno con l'obbligo di convocare entro tale termine il rispettivo Organo elettivo per la ricostituzione degli organi. In caso di assenza degli Organi collegiali comunali, fermo restando il potere del Consiglio nazionale di valutare la situazione di vacanza ed eventualmente di intervenire nominando la Reggente, la nomina della Reggente spetterà al Consiglio provinciale in accordo con il Consiglio regionale e nazionale. In caso di comprovate ragioni, la Reggenza può essere rinnovata per un altro anno.

Art. 24 - Autonomia giuridica, economico-finanziaria, amministrativa, contabile e patrimoniale

Ciascun CIF, comunale, provinciale, regionale o nazionale, nel quadro dei principi fissati dal presente Statuto e per le finalità che caratterizzano l'azione del CIF nei vari ambiti territoriali: a) gode di autonomia giuridica, economico-finanziaria, amministrativa e contabile; b) può essere titolare di beni, mobili e immobili; c) può essere parte di qualunque rapporto giuridico, attivo e passivo, con i terzi; d) stabilisce i modi per lo svolgimento della propria azione e predispone i mezzi per l'attuazione degli scopi istituzionali; e) può agire, intervenire o resistere in giudizio innanzi ad ogni autorità civile penale o amministrativa a tutela del CIF o degli interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dal CIF, e intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 9 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ed eventuali sue modifiche.

Ciascun CIF, nello svolgimento della propria attività attuata attraverso i rispettivi organi, non impegna in alcun modo, sul piano giuridico, amministrativo o finanziario gli altri CIF, maggiore o minore che sia il loro ambito di incidenza territoriale. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano a ciascun CIF, comunale, provinciale e regionale, nonché al CIF nazionale, anche in sede di rapporti reciproci, le norme di cui agli artt. 36 e segg. Codice Civile e quelle di cui al Codice del Terzo settore (D.lgs 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche e integrazioni).

Potranno godere altresì di autonomia amministrativa ed economico-finanziaria anche i Coordinamenti nazionali e regionali ed i Gruppi per interventi specifici, qualora questo sia previsto negli specifici documenti normativi deliberati dal CIF, che ne ha promosso la costituzione, e approvati dal Consiglio.

Art. 25 - Divieto di intestazione di beni a persone fisiche

Non sono ammesse intestazioni a persone fisiche di beni mobili e immobili appartenenti ai CIF. Ogni trascrizione, iscrizione o annotamento in pubblici registri di beni mobili o immobili dovrà essere effettuata a favore o contro il singolo CIF.

Art. 26 - Entrate ed altri mezzi finanziari

Ogni CIF trae, nelle forme giuridiche consentite, i mezzi occorrenti alla propria attività dalle quote e dai contributi delle Aderenti, da eredità, donazioni e legati, contributi pubblici nazionali ed internazionali, erogazioni liberali e contributi privati, contributi a titolo di concorso nelle spese per servizi resi, da finanziamenti per servizi resi, da proventi derivanti da attività da esso gestite o controllate, da entrate di carattere patrimoniale, da ogni altra entrata, sovvenzione o emolumento compatibile con le finalità e gli obiettivi istituzionali del Centro Italiano Femminile. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite,



proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 27 - Divieto di distribuzione ed obbligo di reinvestimento

I proventi delle attività, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale non possono in nessun caso essere divisi tra le associate, anche in forma indiretta. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste. È vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, di fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Per la individuazione delle ipotesi di distribuzione indiretta di utili si rinvia all'art. 8 comma 3 lettere da a) a e) del D.lgs 117/2017.

Art. 28 - Obbligazioni

Qualsiasi atto che comporti assunzione di obbligazioni o responsabilità di natura finanziaria e non sia stato già previsto in sede di Bilancio preventivo deve essere previamente autorizzato con apposita delibera verbalizzata dal rispettivo Consiglio.

Art. 29 - Bilancio di esercizio

Ciascun CIF, attraverso i rispettivi organi sopra indicati, nonché Gruppo per interventi specifici o Coordinamento se previsto, redige annualmente il Bilancio economico consuntivo della gestione da cui risultino i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti, e previa certificazione da parte del Revisore dei conti o del Collegio dei revisori (qualora nominati in base alle leggi vigenti), lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea o dei Consigli entro tre mesi dalla fine dell'esercizio cui si riferisce. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Il Bilancio sarà redatto nella forma di rendiconto per cassa qualora i ricavi, le rendite e i proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero). In caso di importo pari o superiore il Bilancio sarà redatto nelle forme di cui all'art. 13 comma 1 CTS. L'Organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse, a seconda dei casi nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al Bilancio. Ciascun CIF, attraverso i rispettivi organi sopra indicati, nonché Gruppo per interventi specifici o Coordinamento se previsto, redige annualmente il Bilancio economico preventivo.

Art. 30 - Modello organizzativo interno



Ciascun CIF deve predisporre ed adottare un modello organizzativo interno di Amministrazione e gestione che consenta un efficace controllo preventivo per ottemperare agli obblighi e alle finalità previsti dalle leggi vigenti.

Art. 31 - Collegio dei Revisori

Al fine di garantire la conformità della gestione amministrativa a criteri di legittimità, di trasparenza, di economicità e al fine di garantire il rispetto delle finalità istituzionali, ciascun CIF comunale, provinciale, regionale o nazionale nei casi previsti dalle leggi vigenti. Nel caso in cui l'Associazione abbia un patrimonio maggiore di Euro 1.100.000 (unmilionecentomila) o entrate maggiori di Euro 2.200.000 (duemilioniduecentomila) nominerà un Revisore o un Collegio di revisori dei conti, iscritti nell'apposito Albo, cui spetta di verificare la regolare formazione e tenuta dei Bilanci, dell'Amministrazione e della Contabilità da parte della Presidenza e degli Organi esecutivi dei singoli CIF. - 40 Al Revisore o al Collegio dei revisori è fatto obbligo di denunciare ogni eventuale omissione o manchevolezza riscontrata, sia al Consiglio dei rispettivi CIF, sia al Consiglio nazionale.

Art. 32 - Funzioni di controllo successivo

Ribadita l'autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria dei singoli CIF, spetta al Consiglio nazionale un generale potere di controllo successivo sulla legittimità formale degli atti compiuti, a livello deliberativo od esecutivo, dai singoli CIF locali, al fine di vagliarne la rispondenza allo scopo ed alle finalità istituzionali, anche a tutela del buon nome del CIF. Il Consiglio nazionale può in ogni tempo eseguire ispezioni, verifiche e controlli, sia periodici a mezzo di propri delegati o di esperti espressamente incaricati, sia straordinari a seguito delle denunce del Revisore, di ogni singolo componente degli organi o di ogni Aderente. Ove il Consiglio nazionale, effettuati gli accertamenti necessari, riscontri manchevolezze, irregolarità, violazioni delle norme di Legge o dello Statuto, ovvero accerti che sono stati posti in essere atti idonei a ledere il buon nome del CIF o a conculcarne i principi ispiratori, potrà procedere disciplinarmente a norma dell'articolo seguente nei confronti delle Aderenti o dei CIF cui siano imputabili i fatti.

Art. 33 - Potere disciplinare

Il Consiglio nazionale ha il potere di procedere disciplinarmente nei confronti di ciascuna Aderente che, con la propria condotta, ponga in essere comportamenti o atti che violino le norme dello Statuto o siano in contrasto con i principi, gli scopi e le finalità dell'Associazione. Le sanzioni disciplinari sono: il richiamo, la censura, la sospensione; l'espulsione. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento motivato garantendo il legittimo contraddittorio e il diritto di difesa.

Art. 34 - Inibizione dell'uso del nome e dei segni distintivi



Il Consiglio nazionale, in presenza di accertati gravi fatti e garantito il diritto di difesa ed il contraddittorio, può con provvedimento motivato inibire a ciascun CIF comunale, provinciale o regionale, ai Gruppi o ai Coordinamenti o agli Enti di cui all'art. 7 dello Statuto del CIF nazionale, l'utilizzo del nome e dei segni distintivi del CIF per ogni ulteriore attività, comunque svolta e da chiunque effettuata secondo il procedimento disciplinato nel Regolamento.

Art. 35 - Collegio del Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è costituito da cinque membri effettivi e tre supplenti eletti ogni quattro anni dal Congresso nazionale tra le Aderenti al CIF di comprovata esperienza.

Al Collegio sono devolute tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Aderenti tra queste si trova l'Associazione o i suoi organi, tra le componenti degli organi e tra gli organi stessi. Esso giudica secondo equità ed esprime pareri motivati.

Art.36 - Scioglimento dei singoli CIF

Ogni CIF si scioglie con deliberazione del rispettivo Congresso o Assemblea, validamente costituiti con la presenza di almeno tre quarti delle aventi diritto ed il voto favorevole dei quattro quinti degli associati. L'Organo deliberante nominerà il liquidatore, ne delibererà i poteri e devolverà il patrimonio ad altro Ente del terzo Settore, secondo quanto infra indicato, fermo il rispetto di quanto stabilito all'art. 9 del CTS in relazione al previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore. Ferma la responsabilità del CIF disciolto e dei suoi rappresentanti per gli atti compiuti, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione di un singolo CIF comunale, provinciale o regionale, i beni di questo, ove non sia stato deliberato il trasferimento ad un altro CIF della medesima regione, vengono devoluti al CIF di ambito territoriale più ampio. In caso di scioglimento del CIF Nazionale e di tutte le articolazioni territoriali, il patrimonio residuo sarà devoluto, dopo la liquidazione, ove non sia stato deliberato il trasferimento ad altro Ente di emanazione del CIF di carattere territoriale o nazionale, al Cento Italiano Femminile per i servizi assistenziali, sociali e di addestramento professionale, ad altro Ente che custodirà l'Archivio storico nazionale o comunque a fini di utilità sociale o di pubblica utilità analoghi a quelli del CIF, salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 37 - Formazione spirituale e studio

Il CIF, in tutti gli ambiti territoriali, promuove attraverso specifici momenti di riflessione, di ricerca e di confronto la formazione delle proprie Aderenti sotto il profilo spirituale e culturale, per contribuire allo sviluppo integrale delle persone e perché ogni attività sia caratterizzata dai principi cui l'Associazione si ispira e da rapporti di solidarietà e di condivisione.

Art. 38 - Consulente ecclesiastico

In tutti i CIF è presente un Consulente ecclesiastico nominato, d'intesa con la rispettiva Presidenza, dalla competente autorità ecclesiastica, con il compito di sostenere, alla luce della Parola di Dio e del Magistero della Chiesa, l'impegno di autentica laicità cristiana delle Aderenti. Il Consulente ecclesiastico partecipa ai momenti salienti della vita associativa.

Art. 39 - Consulenti ed esperti

Per l'approfondimento di particolari tematiche oggetto di studio e di ricerca, ciascuna Presidenza può proporre ai Consigli o alle Assemblee la nomina di esperti esterni di comprovata professionalità e competenza anche non aderenti, che partecipano ai lavori del rispettivo Organo e limitatamente, alle questioni per le quali sono stati invitati.

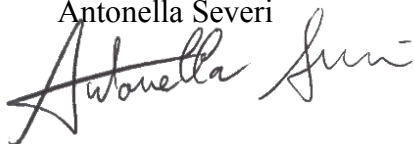
Registrazione ed esenzione da imposta di bollo

Il presente Statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore ed è esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 del Codice del Terzo Settore in quanto si tratta di modifiche rese necessarie da adeguamento normativo.

Forlì, li 02/12/2022

La Presidente

Antonella Severi



La Segretaria

Lisa Pretolani

